

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1963

Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 25 febbraio 1963, n. 289, nel riordinare le norme in vigore per le pensioni degli avvocati e procuratori, ha, tra l'altro, stabilito il principio che il trattamento previdenziale è conseguito dagli interessati a 65 anni di età, con almeno 35 anni di iscrizione alla Cassa, con ciò modificando la precedente norma secondo la quale occorre- vano o 70 anni di età con 25 anni di iscrizione o 40 anni di iscrizione. La stessa legge n. 289 del 1963 ha dettato alcune norme transitorie intese a permettere il conseguimento della pensione a quegli avvocati che già avevano compiuto determinate età al momento della entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, al momento in cui, cioè, è stata costituita la Cassa Nazionale, ossia la prima forma di previdenza della categoria, organicamente disciplinata, dopo la infelice, anche se purtroppo lunga esperienza del precedente Ente, sorto per provvedere ad erogazioni temporanee o continuative a favore di detti professionisti e delle loro famiglie. Le norme transitorie, quindi, erano assolutamente indispensabili, per permet-

tere anche agli avvocati in età matura o anziana di beneficiare delle prestazioni della Cassa, come d'altra parte normalmente è avvenuto per tutte le categorie dei lavoratori a favore dei quali è stata istituita una nuova forma di previdenza (ad esempio, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047).

Le norme transitorie, quindi, contenute nell'articolo 12 della legge n. 289 del 1963, stabiliscono diversi requisiti di iscrizione e di età in relazione agli anni compiuti dall'interessato alla data di entrata in vigore della citata legge n. 6 del 1952, e precisamente: per gli iscritti che a tale data fossero in età compresa tra 30 e 40 anni, 25 anni di iscrizione e 65 anni di età; per quelli tra 40 e 50, 20 anni di iscrizione e 65 di età (25 anni di esercizio professionale complessivo); per quelli, infine, che alla data in questione avessero già compiuto i 50 anni, 15 anni di iscrizione e 70 di età (25 anni di esercizio professionale complessivo).

Prescindendo dal requisito dell'esercizio professionale, che naturalmente può non coincidere come durata con l'iscrizione alla

Cassa, si rileva che le norme transitorie seguono una propria logica fondata, evidentemente, sul principio della riduzione progressiva del requisito dell'iscrizione in relazione alle possibilità che ogni singolo avvocato aveva ed ha di conseguire l'anzianità di iscrizione, per l'età in cui versava al momento della costituzione della Cassa. Così il requisito d'iscrizione è, grosso modo, inversamente proporzionale all'età dell'iscritto in quel determinato momento. Il criterio, però, è alterato, sostanzialmente, dalla prescrizione di una diversa età pensionabile (70 anni) per il terzo caso (punto *d*) dell'articolo 32 della legge n. 6 del 1952 nel testo dell'articolo 12 della legge n. 289 del 1963, mentre per gli altri due l'età pensionabile è sempre fissata in 65 anni. L'eccezione non trova giustificazione, tanto più ove si rifletta che anzi essa appare addirittura contrastante con l'altro requisito consistente nel compimento di 50 anni alla data di entrata in vigore della legge n. 6 del 1952.

Da queste considerazioni sorge la necessità di una rapida e piccola modifica alla legge n. 289 del 1963, che istituisca un logico coordinamento fra tutte le norme transitorie e ripari nello stesso tempo un'ingiustizia che colpisce alcuni vecchi avvocati. Si tenga a tal fine presente che nella genera-

lità dei trattamenti di previdenza è fissata l'età pensionabile, al massimo, a 65 anni, mentre è 60 per la grande maggioranza di lavoratori. Si tenga altresì presente che le energie psico-fisiche dell'avvocato sono sottoposte ad intenso logorio, che, peraltro, i professionisti in età matura esercitano il maggior lavoro e quindi negli ultimi anni della loro attività professionale contribuiscono in notevole misura alle entrate della Cassa, sicchè le norme transitorie trovano anche una giustificazione di carattere finanziario; che il collocamento in pensione comporta la cancellazione dall'Albo professionale, e permette quindi una redistribuzione del lavoro fra i professionisti più giovani.

Dalla proposta eliminazione dell'unico limite di 70 anni di età rimasto per la categoria interessata, tuttora in vigore, discende necessariamente la riapertura del termine di tre mesi per il riscatto degli anni d'iscrizione mancanti, comunque non superiori a 10, già previsto dalla disposizione in vigore.

L'onere conseguente all'approvazione del presente provvedimento è scarsissimo, poichè si prevede che pochi saranno i casi per i quali verrà applicato il che non toglie ad esso validità nè urgenza. L'onere stesso pertanto sarà a carico della Cassa di previdenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il diritto alla pensione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nella ipotesi di cui al punto *d*) dell'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, nel testo dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, si consegue, ferma restando ogni altra condizione, a 65 anni di età.

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori a 10, per raggiungere i 15 anni d'iscrizione previsto dall'articolo 12 citato al precedente comma, può essere esercitato nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.